

Marbo Italia s.r.l.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.L.GS 231/01**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di

MARBO Italia s.r.l.

nella seduta del 13-12-2023

Indice

Parte generale

Definizioni.

Il D.lgs 8 giugno 2001, n. 231

1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni. Il Decreto Legislativo n. 231/2001.

1.1 L'adozione del 'Modello di organizzazione e di gestione' quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

2. Descrizione della realtà aziendale- elementi dell'assetto organizzativo generale della società.

2.1 Il Gruppo Marbo

2.2 Marbo Italia s.r.l.

3. Adozione del Modello da parte di Marbo s.r.l.

3.1 Obiettivi perseguiti da Marbo Italia s.r.l. con l'adozione del Modello- attuazione del Modello e successivi aggiornamenti

3.2 Funzioni del Modello

3.3 I principi ispiratori del Modello.

3.4 La costruzione del Modello e la sua struttura.

3.5 Approvazione, modifiche ed integrazione del Modello.

4. Organismo di Vigilanza ed obblighi informativi

5. Sistema disciplinare.

6. Illeciti e sanzioni.

7. Dirigenti.

8. Amministratori.

9. Collaboratori esterni e controparti contrattuali.

10. Modello e Codice di comportamento.

Parte Speciale

Premessa: procedure per la prevenzione dei reati- principi generali.

Parte Speciale “A”

Reati contro la pubblica amministrazione

- A.1 Le tipologie dei reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del DECRETO)
- A.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.
- A.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.
- A.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “B”

Reati informatici e trattamento illecito di dati

- B.1 Le tipologie dei reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del DECRETO)
- B.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.
- B.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.
- B.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “C”

Reati contro l’industria ed il commercio

- C.1 Le tipologie dei reati in materia industria e commercio (art. 25-*bis* del Decreto)
- C.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.
- C.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.
- C.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “D”

Reati societari

- D.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-*ter* del DECRETO)
- D.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.
- D.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.
- D.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “E”

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

E.1 Le tipologie dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- *septies* del DECRETO)

E.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.

E.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

E.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “F”

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

F.1 Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-*octies* del DECRETO).

F.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.

F.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

F.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “G”

Reati in materia di violazione della normativa in tema di diritto d’autore

G.1 Le tipologie dei reati di violazione della normativa in tema del diritto d’autore (art. 25-*novies* del DECRETO).

G.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.

G.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

G.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “H”

Reati in materia di violazione della normativa in tema di reati ambientali

H.1 Le tipologie di reati ambientali (art. 25-*undecies* del DECRETO).

H.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.

H.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

H.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “I”

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

I.1 Le tipologie di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del DECRETO).

I.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.

I.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

I.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Parte Speciale "L"

Reati tributari

L-1 I reati applicabili a Marbo Italia s.r.l.

L-2 Attività sensibili

L-3 Funzioni coinvolte

L-4 Procedure e controlli

L-5 Flussi verso l'Organismo di Vigilanza

L-6 Sanzioni

Il Modello di Marbo Italia s.r.l.

Parte Generale

DEFINIZIONI DEFINIZIONI

Società: Marbo Italia s.r.l.;

Aree a rischio: le aree di attività dell'associazione nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione degli illeciti penali previsti dal Decreto;

Codice di comportamento: documento approvato dagli organi societari contenente l'insieme dei valori che le persone che operano nella Società, o che con essa intrattengono rapporti di collaborazione devono rispettare;

Consulenti: soggetti che svolgono per la Società prestazioni professionali, non a carattere subordinato, sia continuative che occasionali;

Organismo di Vigilanza: l'organismo di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché del relativo aggiornamento;

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹;

Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente²; quindi, ma non solo, tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Marbo Italia s.r.l.;

Documento informatico: qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a elaborarli;

Fornitori: controparti contrattuali di Marbo Italia s.r.l., quali, a titolo esemplificativo, società di servizi, partners commerciali, sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;

Organi sociali: Consiglio d'Amministrazione, Collegio Sindacale, Amministratore Delegato.

P.A.: Pubblica amministrazione;

Reati: i reati di cui agli artt. 24, 24 bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-doudecies, art. 25-terdecies, art. 25-quaterdecies, art. 25-quinquiesdecies, art. 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodevicies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, della capogruppo Finchem S.r.l., delle società appartenenti al Gruppo, o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società.

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel MODELLO.

² Articolo 5.1, lettera b) del Decreto.

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (definiti dalla legge come “Enti” o “Ente”).

Il D.Lgs 231/2001 è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo. Nei casi in cui la Legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministero della Giustizia, si procede contro l’Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo (art. 4 del D.lgs 231/2001).

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto prevede alcuni tipi di reati (delitti e contravvenzioni), i quali possono far sorgere la responsabilità della società.

L’enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella all’origine contenuta nel Decreto e l’elenco che segue è aggiornato al mese di dicembre 2023:

i. Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l’articolo 25-bis «*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*»;

ii. Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l’articolo 25-ter «*Reati societari*»;

iii. Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l’articolo 25-quater «*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*»;

iv. Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l’articolo 25-quinquies «*Delitti contro la personalità individuale*»;

v. Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l’articolo 25-sexies «*Abusi di mercato*»;

- vi. Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha inserito, all'articolo 25-ter, il reato di cui all'articolo 2629-bis codice civile;
- vii. Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'articolo 25-quater.1 «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»;
- viii. Legge 6 febbraio 2006, n. 38, che ha modificato l'articolo 25-quinquies lettere b) e c), introducendo l'estensione della normativa anche al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater codice penale;
- ix. Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha introdotto nuovi reati transnazionali di criminalità organizzata;
- x. Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25-septies "Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro";
- xi. Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24-bis "Reati informatici e trattamento illecito di dati";
- xii. Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto l'art. 24-ter "Delitti di criminalità organizzata";
- xiii. Legge 23 luglio 2009, n.99, che ha introdotto l'art. 25 –bis 1 "Delitti contro l'industria ed il commercio";
- xiv. Legge 23 luglio, 2009, n. 99, che ha introdotto l'art. 25-novies "Delitti in violazione della normativa sul diritto d'autore";
- xv. Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha introdotto l'art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria";
- xvi. Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che ha introdotto l'art. 25-undecies "Reati Ambientali";
- xvii Decreto Legislativo 9 agosto 2012, n. 109, che ha introdotto l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- xviii Legge 6 novembre 2012, n. 190, cha ha introdotto i nuovi reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.) e di corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- xix D. Lgs. n. 39/2014 emanato in "attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", recante alcune modifiche al D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Assume, in tal senso, rilievo l'introduzione - all'art. 25-quinquies, lett. c) del

D. Lgs. n. 231/2001- del reato di “*adescamento di minorenni*” ex art. 609-*undecies* cod. pen., tra i reati presupposto;

xx. l. 22 maggio 2015, n. 68 in tema di “*delitti contro l’ambiente*” recante alcune modifiche all’art. 25-*undecies* del d.lgs 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti;

xxi. art. 3 della l. n. 186 del 15 dicembre 2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, che ha introdotto l’art. 648 *ter* c.p. “*delitto di autoriciclaggio*” modificando l’art. 25-*octies* del d.lgs 231/2001;

xxii. Legge 27 maggio 2015 n. 69 che ha introdotto rilevanti modifiche al reato di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 25 *ter* in tema di reati societari;

xxiii. D. Lgs. 21 giugno 2016, n. 125 emanato “*in attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAP*”, che apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative alla falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, richiamate anche dall’art. 25 *bis* del d. lgs. 231/2001;

xxiv. Legg 29 ottobre 2016, n. 199 che ha modificato l’art. 603 *bis* c.p., richiamato dall’art. 25 *quinqies* del d. lgs. 231/2001;

xxv. D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 che ha riformulato il delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e introdotto il delitto di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.), modificando l’art. 25-*ter* del d. lgs. 231/2001;

xxvi. Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificata dal D.Lgs n. 21/2018, che ha introdotto il reato di “*Razzismo e xenofobia*” (Art. 25-*terdecies*, d.lgs. n. 231/2001);

xxvii. Legge n.3 del 9 gennaio 2019, che ha modificato i reati previsti dall’art. 25 del d.lgs 231/2001 ed introdotto il reato di traffico di influenze illecite;

xxviii. Legge n. 39/2019 che ha introdotto il reato di “*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*” (Art. 25-*quaterdecies*, d.lgs. n. 231/2001);

xxix. Legge n. 157/2019, modificata dal D.lgs. 75/2020, di attuazione della Direttiva 2017/1371/UE, che ha introdotto i “*Reati tributari*” tra i reati presupposto (Art. 25-*quinqiesdecies*, d.lgs n. 231/2001);

xxx. D. Lgs. 75/2020 che ha introdotto i reati di “*Contrabbando*” (Art. 25-*sexiesdecies*, d.lgs n. 231/2001) e modificato l’art. 25-*quinqiesdecies*;

xxxi. D. Lgs. 184/2021 che ha introdotto i “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” (Art. 25-*octies. I*, d.lgs. 231/2001);

xxxii. D. Lgs. 195/2021 che ha modificato le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati presupposto ai sensi dell'art. 25-*octies*;

xxxiii. Legge 238/2021 che, in un'ottica di uniformazione delle previsioni di diritto nazionale alle richieste del diritto europeo, ha modificato gli art. 24-*bis*, 25-*quinquies* e 25-*sexies* d.lgs. 231/2001;

xxxiv. D. Lgs. 13/2022, che ha modificato la rubrica dell'art. 316 *bis* c.p. (ora rubricato "*malversazione di erogazioni pubbliche*") e ha ampliato l'operatività delle fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);

xxxv. Legge 22/2022, che ha introdotto i "*Delitti contro il patrimonio culturale*" (art. 25-*septiesdecies*, d.lgs. 231/2001) e i delitti di "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*" (art. 25-*duodevicies*, d.lgs. 231/2001);

xxxvi. D. Lgs. 150/2022, che ha modificato gli artt. 640 e 640 *bis* c.p., richiamati dall'art. 24 d.lgs. 231/2001;

xxxvii. D. Lgs. 156/2022, contenente "*Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 75/2020, di attuazione della direttiva UE 2016/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*", che è intervenuto, da un lato, sull'art. 25-*quinquiesdecies* d.lgs. 231/2001, rideterminando il concetto di "gravi frodi iva" ed estendendo la punibilità dei reati di dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta mediante false fatture e con altri artifici anche a titolo di dolo; dall'altro lato, è intervenuto sull'art. 24 d.lgs. 231/2001 andando a modificare l'art. 322 *bis* inserendovi l'abuso d'ufficio;

xxxviii. D. Lgs. 19/2023 di "*Attuazione della Direttiva UE 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere*", che ha modificato l'art. 25 *ter* d.lgs. 231(*Reati societari*) e introdotto tra i reati presupposto il nuovo delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 54 d.lgs. 19/2023;

xxxix. D. Lgs. 20/2023 che ha modificato alcuni articoli del d.lgs. 286/98, richiamati dall'art. 25-*duodecies* (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*);

XL. D. Lgs. 24/2023 di "*Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di diritto dell'Unione*", che ha modificato, tra le altre, alcune disposizioni del d. lgs. 231/2001, quali l'art. 6, co. 2-*bis*, e disposto l'abrogazione dei commi 2-*ter* e 2-*quater* del medesimo articolo;

XLI D.lgs n. 93 del 14 luglio 2023, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore indicante le reti di comunicazione elettronica che ha modificato l’art. 171 ter della l. 633/1943*”;

XLII Legge n. 137/2023 che ha modificato l’art. 24 del Decreto introducendo tra i reati presupposti: l’art. 353 c.p. “*Turbata libertà degli incanti*” e l’art. 353 bis “*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*” e ha introdotto nell’art. 25 octies 1 del Decreto il reato di “*Trasferimento fraudolento di valori*” (art. 512 bis c.p.).

1.1 L’adozione del ‘Modello di organizzazione e di gestione’ quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

Il D.lgs 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, che l’Ente non venga assoggettato alla sanzione tutte le volte in cui abbia adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato che siano:

- idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della Legge, nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto all’esigenza di assicurare il rispetto della Legge. A tal proposito, fra l’altro, dovrà essere svolta una revisione periodica del Modello allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività e dovrà essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

Di fatto, quindi, l’Ente non è ritenuto responsabile se prova di aver adottato ed efficacemente attuato “*Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*”, idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati, che rispondano alle seguenti esigenze:

- individuazione delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È altresì previsto che:

- l’Ente abbia provveduto all’istituzione di un Organismo di Controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l’idoneità, l’efficacia e l’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- l’Organismo di Vigilanza non sia consapevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all’attuazione ed osservanza del Modello;
- sia prevista una verifica periodica finalizzata all’eventuale aggiornamento del Modello;
- l’autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Di conseguenza, per garantire idoneità ed efficacia al Modello, si deve prevedere:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali;
- l'obbligo verso il citato Organismo di comunicare ogni utile informazione sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs 231/2001;
- l'attività di verifica sul funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- un'adeguata attività di formazione ed aggiornamento differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, nonché dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

Le aree dei reati presupposto

- I. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione, corruzione tra privati e frode nelle pubbliche forniture
- II. Reati societari
- III. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- IV. Reati contro la personalità individuale
- V. Reati collegati alla sicurezza sul lavoro
- VI. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- VII. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- VIII. Reati informatici
- IX. Reati riguardanti i delitti di criminalità organizzata (reati transazionali e dichiarazioni mendaci)
- X. Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio
- XI. Reati in materia di violazione del diritto di autore
- XII. Reati in materia ambientale
- XIII. Reati relativi a cittadini privi del permesso di soggiorno
- XIV. Reati di razzismo e xenofobia
- XV. Reati di frode sportiva
- XVI. Reati tributari
- XVII. Reati di contrabbando
- XVIII. Reati contro il patrimonio culturale
- XIX. Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

2. Descrizione della realtà aziendale- elementi dell'assetto organizzativo generale della società.


2.1 Il Gruppo Marbo.

Il Gruppo produce e vende una vasta gamma di prodotti chimici per diverse aree di attività ed è presente in numerosi mercati, con prodotti tecnologicamente avanzati: dai lubrificanti ai distaccanti, dalle vernici ai *master* fluidi, dagli ausiliari chimici ai prodotti per il finissaggio.

La Marbo Italia s.r.l. è controllata al 73% da FNCHEM s.r.l. società con sede in Milano, Via Bianca Maria, 24.

La FNCHEM s.r.l. riveste la sola funzione di *holding* del Gruppo.

Organigramma



A sua volta Marbo Italia s.r.l. detiene delle partecipazioni nelle seguenti società:

- il 98% del capitale sociale di Marbo International l.t.d., con sede in Unit 9 Telford Way, Middlewich Cheshire CW10 Ohx (Gran Bretagna);

- il 50% del capitale sociale di Marbocote Ltd, con sede in Unit 9 Telford Way, Middlewich Cheshire CW10 Ohx (Gran Bretagna);
- il 100% del capitale sociale di Marbo America Inc, con sede in 5210-B South Orange Ave Orlando FL 32809- USA.

Le società controllate da Marbo Italia s.r.l. agiscono, fatta eccezione per Marbocote e per Marbo International, in qualità di distributori nei rispettivi paesi di appartenenza dei prodotti Marbo Italia.

La *joint venture* Marbocote, oltre a commercializzare prodotti della Marbo Italia, produce e commercializza i prodotti chimici da lei direttamente sviluppati e fabbricati. Marbo Italia, inoltre, acquista e rivende prodotti fabbricati da Marbocote.

Per quanto riguarda Marbo International, questa fino al 2008 ha svolto attività commerciali di prodotti di Marbo Italia a favore di un unico cliente distributore. A partire dal 2001 Marbo International è il veicolo attraverso cui Marbo Italia detiene la partecipazione in Marbocote.

2.2 Marbo Italia s.r.l.

Marbo Italia, quale *sub holding*, svolge un ruolo fondamentale all'interno del Gruppo. In particolare svolge le seguenti attività:

- scelte strategiche e coordinamento delle controllate (ad esclusione della *joint venture* Marbocote);
- assistenza tecnica di secondo livello per le vendite effettuate direttamente dalle controllate nei loro mercati di riferimento;
- produzione;
- ricerca e sviluppo;
- sviluppo commerciale di nuovi mercati e attività di promozione.

Marbo Italia ha stipulato con la *joint venture* Marbocote un contratto di Assistenza Tecnica che disciplina i servizi offerti da Marbocote. In particolare, il servizio offerto si riferisce all'attività che questa svolge in situazioni in cui il distributore non ha le competenze tecniche per risolvere specifiche problematiche sorte al cliente successivamente alla vendita dei prodotti fabbricati da Marbocote.

Tra Marbo Italia e Marbo America è in vigore un contratto polivalente che regola i seguenti ambiti:

- Servizi commerciali: Marbo Italia fornisce assistenza nella gestione dei contatti commerciali, favorendo contatti tra la controllata ed i clienti o i potenziali clienti;
- Assistenza tecnica: il servizio offerto da Marbo Italia si riferisce all'attività che questa svolge in situazioni in cui il distributore non ha le competenze tecniche per risolvere specifiche problematiche sorte al cliente successivamente alla vendita dei prodotti;
- Assistenza alla logistica: l'attività si sostanzia nel gestire e controllare l'invio della merce alla controllata, assistendola fino alla destinazione finale delle merci;

- Assistenza in tema di pubblicità: il servizio ha la finalità di veicolare in maniera omogenea la conoscenza del marchio Marbo sui vari mercati;
- Servizi amministrativi e finanziari: l'attività consiste principalmente nella predisposizione di report mensili e di controllo degli scostamenti rispetto al *budget* annuale. Marbo Italia, inoltre, in sede di avvio dell'attività di Marbo America, ha finanziato la società affinché potesse evitare il ricorso al credito bancario, che, considerata la fase di *start up*, sarebbe stato eccessivamente oneroso, sia in termini di oneri finanziari che di garanzie.

3. Adozione del Modello da parte della Marbo Italia S.r.l.

3.1 Obiettivi perseguiti dalla Marbo Italia

La Società – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e della propria immagine, delle aspettative dei propri dipendenti- ha ritenuto conforme alle proprie politiche sociali procedere all'attuazione del Modello.

Tale iniziativa, che fa seguito all'emanazione del Codice di Comportamento, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

La presente versione annulla e sostituisce la versione precedente.

Modifiche rispetto alla precedente revisione: inserimento delle nuove famiglie di reato introdotte nel Decreto Legislativo n. 231 del 2001, in particolare i reati in prevenzione e diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore, turbata liceità degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e trasferimento fraudolento di valori.

Nota: le modifiche rilevanti sono evidenziate con sfondo giallo.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2023.

3.2 Funzioni del Modello.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Nei limiti delle attività svolte nell'interesse di Marbo Italia, si richiede anche ai Consulenti e *Partners* di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello.

Da tale impostazione deriva che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, consente alla Marbo Italia di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, limitando il rischio di commissione dei reati.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre:

- da un lato, a determinare nei destinatari dei precetti contenuti, la piena consapevolezza che la commissione dell'illecito è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società, anche quando apparentemente da essa potrebbe derivarne un vantaggio;
- dall'altro, a consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione dei reati.

La violazione delle prescrizioni contenute nel Modello (Parte Generale, Speciale e Sistema Disciplinare) costituisce, ovviamente, violazione dei principi dettati nel Codice di Comportamento di cui il Modello è espressione nel dettaglio.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato, integrato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle 'attività sensibili' e, ove necessario, alla loro conseguente corretta procedimentalizzazione.

3.3 I principi ispiratori del Modello.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti all'interno della Società.

Inoltre, quali specifici strumenti idonei a valere quali misure di prevenzione dei reati e degli illeciti ex d.lgs 231/2001, la Società ha individuato:

1. Il Codice di Comportamento;
2. Il sistema sanzionatorio di cui al CCNL applicabile.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che il presente Modello intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare.

Il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure adottate per la prevenzione dei Reati e degli illeciti nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

3.4 La costruzione del Modello e la sua struttura.

Per la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto, la Marbo Italia, ha svolto una serie di attività suddivise in:

- identificazione delle 'attività sensibili' (*as-is analysis*);
- effettuazione della *gap analysis*;
- predisposizione del Modello costituito da:
 - "Parte Generale": contiene le regole ed i principi generali del Modello;
 - "Parte Speciale": analizza le singole fattispecie di reato;
 - "Sistema Disciplinare": regola la comminazione delle sanzioni;
 - la Mappatura delle Aree di Rischio, il cui obiettivo è quello di:
 - individuare le aree che risultano interessate dalle casistiche di reato indicate nel D.lgs. 231/2001;
 - verificare le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
 - analizzare le possibili modalità di realizzazione dei reati nell'ambito delle diverse aree aziendali ritenute a rischio;

- le raccomandazioni operative da recepire nei protocolli o nelle procedure.

3.5 Approvazione, modifiche ed integrazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello:

a) il Consiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il Modello qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;

b) il Consiglio di Amministrazione aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano apprezzabili mutamenti o modifiche:

- i) nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività della Marbo Italia;
- ii) nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione della Marbo Italia;
- iii) nei rapporti con altri enti operanti nel sistema creditizio, degli intermediari finanziari;
- iv) nell'attività della Marbo Italia o dei suoi servizi o beni offerti alla clientela, compresi gli strumenti o prodotti finanziari;

c) le articolazioni funzionali interessate elaborano e apportano tempestivamente le modifiche delle procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, secondo quanto previsto alle lettere a) e b).

Le procedure e le modifiche alle stesse devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'Organismo, deve fornire adeguata motivazione.

In deroga a quanto disposto sopra, l'Amministratore Delegato della Marbo Italia può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora esse risultino necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Le modifiche sono immediatamente comunicate al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo.

L'Organismo deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto previsto nel paragrafo precedente si applica, in quanto compatibile, per l'adozione di nuove procedure o per la modifica delle procedure preesistenti, necessarie per

l'attuazione del Modello, ad opera delle articolazioni funzionali interessate. Le nuove procedure e le modifiche di quelle esistenti devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo.

4. Organismo di Vigilanza ed obblighi informativi.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato all'Organismo di Vigilanza, istituito dalla Marbo Italia al suo interno.

Tale organismo, inoltre, vigila sull' "osservanza delle norme" di cui al D.lgs. 231/2001 (cfr. art. 52, comma 1, del Decreto).

L'Organismo è autonomo, costituito da soggetti professionalmente idonei ai compiti da svolgere, indipendente nello svolgimento delle sue funzioni.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.

In relazione alle norme antiriciclaggio l'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare alle **autorità di vigilanza** (Consob, Banca d'Italia) tutte le violazioni delle disposizioni da queste emanate, relative agli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, registrazione, alle procedure e controlli interni istituiti per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (cfr. art. 7 comma 2 del Decreto).

L'Organismo di Vigilanza comunica:

1. al **titolare dell'attività o al legale rappresentante** le violazioni delle prescrizioni in tema di "Segnalazione di operazioni sospette" (art. 41 del Decreto);
2. al **Ministero dell'economia e delle finanze** le infrazioni alle disposizioni concernenti le "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" (art. 49 del Decreto) ed il "Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia" (art. 50 del Decreto) di cui abbiano notizia;
3. alla **UIF** le violazioni degli "Obblighi di registrazione" (art. 36 del Decreto) e conservazione dei documenti e delle informazioni precedentemente acquisite dall'ente per assolvere gli "obblighi di adeguata verifica della clientela"³.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo rimane in carica per tre anni e i componenti sono rieleggibili.

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo, all'onorabilità e, per i membri esterni alla Marbo Italia, all'assoluta indipendenza rispetto ad essa.

Ciascun componente dell'Organismo è soggetto a revoca per giusta causa o per la perdita dei requisiti sopra riportati.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da due membri.

³ art. 52 del D.lgs 231/2001

In particolare:

- a) un membro esterno con competenze giuridiche: Avv. Massimiliano Lissi;
- b) un consulente esterno esperto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro: ing. Claudia Fazio.

L'Organismo nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni.

L'Organismo, quale organo collegiale, dispone di autonomi poteri di *iniziativa, intervento e controllo*, che si estendono a tutti i settori e funzioni di Marbo Italia, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo.

Al fine di svolgere, con assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di *spesa* sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

I componenti dell'Organismo nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di *riservatezza* su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'Organismo svolge le sue funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti in Marbo Italia.

All'Organismo non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'Organismo.

Anche l'attività di controllo e di verifica, svolta dall'Organismo, è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali di Marbo Italia.

Le deliberazioni dell'Organismo sono valide con la maggioranza assoluta dei voti. L'Organismo ha la facoltà di invitare soggetti esterni alle riunioni al fine di discutere specifici argomenti.

L'Organismo, nell'ambito della sua attività volta a vigilare sull'effettiva ed efficace attuazione del Modello, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel

costante rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

a) svolge periodica attività ispettiva e di controllo con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Regolamento dell'Organismo, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici. Nello svolgimento dell'attività ispettiva l'Organismo può avvalersi del personale appartenente a Marbo Italia, qualora necessario, per la natura degli accertamenti, concordando preventivamente l'impiego del personale con il responsabile della funzione, sempre che non vi ostino ragioni di urgenza;

b) ha accesso a tutte le informazioni, da chiunque detenute, concernenti le attività a rischio;

c) può, anche senza preavviso, chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti di Marbo Italia, nonché a tutto il personale dipendente che svolga, continuativamente o occasionalmente, attività a rischio o che alle stesse sovrintenda;

d) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione, ai collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Marbo Italia e in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nei singoli contratti;

e) riceve, con frequenza temporale e modalità predeterminate dal Regolamento dell'Organismo, informazioni dai responsabili delle aree funzionali nelle quali si collocano le attività a rischio o sono anche in parte da queste interessate;

f) può rivolgersi, dopo averne informato l'Amministratore Delegato, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche; la comunicazione all'Amministratore Delegato può essere omessa, sotto la responsabilità dell'Organismo, in ragione della particolare delicatezza delle indagini o del loro oggetto;

g) sottopone all'Amministratore Delegato e al Direttore Personale le segnalazioni per l'eventuale avvio di procedure sanzionatorie;

h) sottopone il Modello e le procedure adottate per la sua concreta attuazione a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello;

i) redige periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola, unitamente a un motivato rendiconto delle spese sostenute, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono altresì eventuali proposte di integrazione e modifica del Modello e delle procedure per la sua attuazione;

j) le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza, comprese quelle di cui alla lettera i), sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le

valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti o modifiche al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- i. eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione del Modello o delle procedure adottate in attuazione o in funzione del Modello e del Codice di Comportamento;
- ii. il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- iii. le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate da Marbo Italia, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- iv. una valutazione complessiva sull'attuazione e sull'efficacia del Modello, con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

Il personale della Marbo Italia e i collaboratori della stessa devono rivolgersi direttamente all'Organismo per segnalare violazioni o elusioni del Modello o delle procedure per la sua attuazione ovvero anomalie significative.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza sono inviate al seguente indirizzo e-mail:

- marbo@ethicpoint.eu;

- o all'indirizzo di posta: Avv. Massimiliano Lissi, Via Canova, 12 - Milano 20145.

Marbo Italia adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno.

4.1 Segnalazione whistleblowing

Come previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha introdotto nella disciplina di cui al Decreto 231 l'istituto del cosiddetto "whistleblowing", e dal d.lgs. 24/2023, la Società adotta tutte le misure necessarie affinché, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti:

- a. uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite e lesive dell'interesse o integrità dell'Ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte:

Indirizzo email: marbo@ethicpoint.eu ;

Indirizzo web: <https://www.gruppomarbo.com/whistleblowing>;

Indirizzo di PO Boxes : Audit People S.r.l.- Società Benefit

PO BOX n. 301

c/o Mail Boxes Etc.

Via Felice Bellotti, 4 20129 Milano- Specificando la ragione sociale della società "Marbo Italia S.r.l."

Numero di telefono: 800.985.231

- b. tali canali garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- c. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

E' fatto divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. 231/2001.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei whistleblower può, inoltre, essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

È onere del Datore di Lavoro - in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione - dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del whistleblower o l'ipotetica presentazione di segnalazioni infondate, effettuata con dolo o colpa grave, saranno punite in conformità a quanto disciplinato nel capitolo "Sistema Sanzionatorio".

Nel sistema disciplinare siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Si precisa, altresì, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo. Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata dal segnalante.

E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

5. Sistema disciplinare.

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali tutto il personale di Marbo Italia deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. La violazione delle previsioni del Modello, delle procedure di attuazione e del codice di comportamento comporta l'instaurazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei CCNL

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, le sanzioni sono applicate in conformità all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.

L'Organismo, sentito il Direttore del Personale nonché, qualora opportuno, i responsabili delle articolazioni funzionali interessate, determina preliminarmente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Marbo Italia alle quali, al fine di prevenire i reati, è opportuno applicare le previsioni del Modello, precisandone le modalità e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione delle previsioni in esso contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Modello rientrano nell'esclusivo potere degli organi della Marbo Italia competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dai regolamenti interni.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Tutti i destinatari del Modello hanno il dovere di effettuare le segnalazioni di cui al comma precedente.

L'Organismo deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello e delle procedure prima richiamate.

6. Illeciti e sanzioni

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

a) la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per l'attuazione del medesimo;

- b) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- c) l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- d) l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Per le violazioni indicate sopra è applicata la sanzione del rimprovero scritto; qualora la violazione sia di lieve entità, è applicata la sanzione del rimprovero verbale.

E' applicata la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino a un massimo di 10 giorni nei casi in cui il lavoratore abbia commesso:

- a) la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello o dalle procedure per la sua attuazione, in qualsiasi modo effettuate, incluse la sottrazione, l'occultamento, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura;
- b) condotte di ostacolo ai controlli, di impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- c) condotte idonee alla violazione o all'elusione del sistema medesimo.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione dei doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'articolo 2119 codice civile, fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procedure affidate al soggetto interessato.

7. Dirigenti

Qualora la violazione sia stata realizzata da Dirigenti, l'Organismo deve darne immediata comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente e dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione attivano le funzioni competenti per avviare i procedimenti al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile.

In mancanza di un sistema sanzionatorio definito nel CCNL applicabile ai dirigenti, le sanzioni applicabili sono costituite dal licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 codice civile, che deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esito alla procedura condotta ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 300/1970. Per i casi che saranno ritenuti di minore gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà determinare un provvedimento di

carattere conservativo costituito dalla rimozione dall'incarico o dal trasferimento o da una misura di carattere patrimoniale.

Il Codice di Comportamento e la disciplina sanzionatoria sopra descritta sono affissi in bacheca accanto al Codice Disciplinare per gli altri dipendenti e resi disponibili in *intranet* dalla Marbo Italia.

8. Amministratori.

Se la violazione riguarda un Amministratore, l'Organismo deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, e al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

Nei casi più gravi - e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Marbo Italia nei confronti del responsabile - il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

9. Collaboratori esterni e controparti contrattuali.

Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello o delle procedure per la sua attuazione da parte di collaboratori o controparti contrattuali, nell'ambito dei rapporti determinati come previsto sopra, l'Organismo informa il responsabile della funzione competente, mediante relazione scritta.

Nei confronti dei responsabili è deliberata, dagli organi competenti in base alle regole interne della Marbo Italia, l'applicazione delle misure previste precedentemente indicate.

10. Modello e codice di comportamento.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice di comportamento, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice di comportamento rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'ente allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia sociale" che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti (per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).